



PENSIONI 2009

Temine per la presentazione delle domande: 26 gennaio

*Fissato dal DM 2/2009 al **26 gennaio** il termine ultimo per la presentazione o la revoca delle domande di:*

- *dimissioni volontarie*
- *collocamento a riposo per compimento del 40° anno di servizio utile a pensione*
- *trattenimento in servizio oltre il 65° anno di età finalizzata alla maturazione dell'anzianità minima o massima per il conseguimento della pensione*
- *trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con contestuale riconoscimento del trattamento pensionistico.*

E' stata inoltre pubblicata anche la circolare (CM n. 3/2009) contenente le relative indicazioni operative.

Dall'analisi dei due documenti non si rilevano modifiche sostanziali rispetto alla normativa in vigore in materia di cessazione dal servizio e di diritto alla pensione e alle indicazioni operative fornite con la circolare n. 98 del 15 novembre 2007.

L'odierna circolare ricorda, in via preliminare, che per il 2009 per il personale della scuola, i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato di anzianità restano almeno 58 anni di età e 35 di contribuzione, ancorché tali requisiti vengano maturati alla data del 31 dicembre 2009.

Viene inoltre confermato che l'accertamento del possesso dei requisiti per accedere alla pensione resta di competenza degli uffici scolastici provinciali.

Relativamente alla cessazione dal servizio dei dirigenti scolastici, viene sottolineata l'opportunità che la domanda di cessazione venga presentata, per i soli motivi organizzativi e ai fini di una tempestiva individuazione dei posti vacanti per le assunzioni, entro il 26 gennaio.

Opportunità, si sottolinea, e non obbligo in quanto restano in vigore le norme contenute negli articoli 27 e ss. del CCNL 11 aprile 2006 che stabiliscono i termini di preavviso entro i quali tale domanda deve essere presentata.

La preannunciata direttiva che deve disciplinare le modalità di attuazione introdotte dell'articolo 72, commi 7 e 11 della legge 6 agosto 2008, n. 133 dovrebbe prevedere la non possibilità della permanenza in servizio oltre 65 anni, a meno che non si debba raggiungere l'anzianità retributiva minima o massima. Per la permanenza in servizio oltre il 40° anno di anzianità entro il 65° anno di età, si prevede la non permanenza in servizio solo se si appartiene a situazioni di esubero.



Si riassumono di seguito le principali sintetiche norme
che consentono l'accesso ai diversi tipi di pensione

CESSAZIONI DAL SERVIZIO - DM n. 2 del 9.1.2009 – CM n. 3 del 9.1.2009

Per l'anno 2009 il termine ultimo per la presentazione delle domande di cessazione dal servizio dal 1° settembre 2009 è stato fissato al **26 gennaio 2009**.

Le istanze, che dovranno essere presentate perentoriamente entro il suddetto termine sono le seguenti:

- cessazione dal servizio per accedere al trattamento pensionistico;
- trattenimento in servizio oltre il limite di età;
- trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento di pensione;
- revoca delle suddette domande, se già presentate.

PENSIONE DI VECCHIAIA

Per il personale della scuola il collocamento a riposo per limiti di età viene disposto d'ufficio a decorrere dal 1° settembre 2009, quando il compimento dell'età anagrafica di 65 anni avviene entro il 31 agosto 2009.

Se invece il requisito anagrafico di 65 anni si perfeziona tra il 1° settembre e il 31 dicembre 2009, i dipendenti che intendono andare in pensione il 1° settembre sono tenuti a presentare domanda entro il 26 gennaio 2009, altrimenti saranno collocati in pensione d'ufficio a decorrere dall'inizio del successivo anno scolastico (1° settembre 2010).

Per le lavoratrici che compiono 60 anni di età nel 2009 (sia entro che dopo il 31 agosto) il collocamento in quiescenza avviene a domanda da presentarsi entro il 26 gennaio.

REQUISITI

	Età anagrafica	Anzianità contributiva minima
Uomini	65	20
Donne	60-65	20

PENSIONE DI ANZIANITA'

La pensione di anzianità si consegue solo a domanda da presentare entro la data del 26 gennaio 2009.

I requisiti di accesso alla pensione di anzianità dal 1° settembre 2009 sono i seguenti:

- età anagrafica di almeno 58 anni ed anzianità contributiva di almeno 35 anni al 31/12/2009;
- in alternativa almeno 39 anni, 11 mesi e 16 gorni di anzianità contributiva alla stessa data, indipendentemente dall'età anagrafica;
- il personale femminile può accedere al trattamento pensionistico di anzianità anche se ha solo 57 anni e 35 di contribuzione, ma a condizione che opti preventivamente per il sistema di calcolo contributivo.



TRATTENIMENTO IN SERVIZIO

I dipendenti della scuola che intendono proseguire il rapporto di lavoro oltre l'età pensionabile devono presentare domanda entro il 26 gennaio.

Il trattenimento in servizio, non oltre il 70/mo anno di età, può essere richiesto per:

- raggiungimento dell'anzianità massima di servizio (40 anni), oppure anche al solo fine di incrementare l'importo della pensione, a condizione di essere stato in servizio all'1/10/1974;
- raggiungimento del requisito contributivo minimo per la pensione.

Resta in ogni caso ferma la facoltà di chiedere il trattenimento in servizio fino al compimento del 67/mo anno di età. L'accoglimento della domanda è a discrezione dell'Amministrazione.

TEMPO PARZIALE E PENSIONE

Il 26 gennaio è il termine entro il quale deve essere presentata l'eventuale domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con contestuale richiesta della pensione di anzianità.

Nella domanda va anche dichiarato, nell'ipotesi che non sia possibile la concessione del tempo parziale, se si vuole cessare dal servizio o permanere in servizio a tempo pieno.

REVOCHE

Il 26 gennaio, infine, è il termine per le eventuali revoche delle domande sopra richiamate, se già presentate.